

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 9-bis del predetto decreto 9 dicembre 2014, concernenti, rispettivamente gli Accordi di programma finalizzati al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e gli Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'articolo 80, prevede che "per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020";

VISTA la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della



Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

RITENUTO opportuno modificare la disciplina degli Accordi di programma e degli Accordi di sviluppo, di cui ai citati articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, al fine di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi all'attivazione dei predetti Accordi e una più efficiente gestione delle fasi procedimentali propedeutiche alla sottoscrizione degli Accordi medesimi;

RITENUTO, altresì, opportuno introdurre ulteriori modificazioni volte ad accelerare e semplificare le procedure di valutazione e gestione dei contratti di sviluppo, al fine di sostenere più efficacemente la realizzazione dei programmi di sviluppo proposti dalle imprese;

DECRETA:

Art. 1. (Modifiche al decreto 9 dicembre 2014)

- 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4:
 - 1) il comma 3-bis è soppresso;
- 2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate."
- 3) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da valutarsi con riferimento all'ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali";
- 4) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma di cui al comma 6, il soggetto proponente deve presentare un'attestazione delle Regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Per i programmi di sviluppo che interessano più Regioni, è fatta salva la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma anche nel caso di mancata partecipazione di una Regione al cofinanziamento qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.
 - b) all'articolo 9:
 - 1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui, con riferimento alla



domanda di agevolazioni, sia stato sottoscritto un Accordo di Programma, di cui all'articolo 4, comma 6, o un Accordo di Sviluppo, di cui all'articolo 9 bis, le condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e lettera b), si intendono verificate. Si intende, altresì, verificata la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale delle Regioni e delle Province autonome interessate, nonché, per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 19 bis, la compatibilità con i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome interessate e l'Agenzia non procede all'invio della comunicazione prevista dal comma 2, lettera c).";

- 2) al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma 10 bis;";
- 3) al comma 8, le parole "comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita nonché della documentazione" sono soppresse;
- 4) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei 12 mesi dalla determinazione di cui al comma 8 il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L'Agenzia accerta la persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui e la validità tecnico economica del programma di sviluppo; qualora tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a comunicare la revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.";

c) all'articolo 9-bis:

1) al comma 2, le parole "sussistenza di almeno uno" sono sostituite dalle parole "sussistenza di almeno due" e dopo le parole "Industria 4.0" sono aggiunte le seguenti parole: ", programma di sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui al Titolo IV ovvero programma di sviluppo concernente la trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale. La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica



della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.";

- d) all'articolo 11, comma 4, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento";
 - e) all'articolo 19, comma 1:
- 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'articolo 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;";
 - 2) alla lettera e), le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 - f) all'articolo 26, comma 1:
- 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'articolo 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;";
 - 2) alla lettera e), le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 - g) all'articolo 33, comma 1:
- 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'articolo 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;";
 - 2) alla lettera e), le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
- 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

Art. 2. (Disposizioni finali)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punti 3 e 4 e di cui alla lettera c) del presente decreto si applicano alle istanze di Accordo di sviluppo e Accordo di programma successive alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO